



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Delibera n. 6 del 20 Gennaio 2010

Oggetto: pesca sportiva nelle Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri: revoca Delibere Commissariali n. 1 del 10/01/2005 e n. 142 del 26/07/2005 e modifiche alla Delibera del CD n. 140 del 13/12/2001.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

VISTO il D.P.R. 22 luglio 1996 in G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/2049 del 20/11/2006, con il quale viene nominato Presidente del medesimo Ente Parco il dott. Mario Tozzi;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/325 del 2/03/2007, con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze tra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.09 con la quale si approva il Piano del Parco nazionale Arcipelago Toscano;

VISTE le Delibere del CD dell’Ente Parco n. 5/98, 17/98, 34/99, 26/00, 11/01 e 140/01 inerenti la regolamentazione per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di pesca sportiva nelle acque del Parco Nazionale Arcipelago Toscano presso le Isole di Gorgona, Giannutri, e Capraia;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 del 10/01/2005 “Modifica alla Delibera del CD dell’Ente Parco n. 140/2001 “Regolamentazione della pesca sportiva nelle Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri” che introduceva il regime di autocertificazione di determinati fatti e qualità, quale elemento sostanziale per l’esercizio di tali attività ricreativa;

VISTA la Delibera Commissariale n. 142 del 26/07/2005 “Delega al Comune di Capraia Isola per il rilascio di autorizzazioni per la pesca sportiva presso le acque protette dell’Isola di Capraia” con la



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Parco Nazionale Arcipelago Toscano



quale, in virtù di quanto previsto dall'atto n. 1/2005 prima citato, venivano delegate alcune funzioni all'Amministrazione Comunale per il ricevimento e la vidimazione delle autocertificazioni;

VISTA la Relazione sulla verifica amministrativo-contabile 6 Giugno- 3 Agosto 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Servizi ispettivi di Finanza Pubblica Settore II trasmessa con nota del 14.03.08 Prot. n. 32758;

VISTI i rilievi effettuati in riferimento al Rilascio di autorizzazioni per la pesca sportiva indicate al punto 13.1.1.2; nello specifico si evidenzia che *...la possibilità di autocertificare “stati, qualità personali e fatti” prevista dall'art. 46 del DPR 445/2000 non può sostituire l'intervento dell'Ente che deve comunque prestare la propria autorizzazione...;*

ATTESO che il regime di autorizzazione è disciplinato in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 26/10/1972;

RITENUTO pertanto di dover revocare le disposizioni degli atti: Delibera Commissariale n. 1 del 10/01/2005 e Delibera Commissariale n. 142 del 26/07/2005;

CONSIDERATO che sarà valutata la possibilità di redigere eventuali accordi con il Comune di Capraia Isola per gli adempimenti amministrativi di cui al presente atto;

RITENUTO di dover sostituire il punto 5 della Delibera del CD dell'Ente Parco n. 140/2001 con la dicitura *“..di consentire l'esercizio dell'attività di pesca sportiva ai residenti abitanti e cioè ai cittadini che risultino iscritti all'anagrafe del Comune di Capraia Isola, del Comune dell'Isola del Giglio (abitanti a Giannutri) ed ai cittadini che risultino iscritti al Comune di Livorno (abitanti a Gorgona), previa autorizzazione di durata quinquennale, da rilasciare anche su richiesta documentata da parte della competente Amministrazione Comunale;*

RITENUTO che l'autorizzazione rilasciata ai cittadini di cui ai punti 6, 7 e 10 della Delibera del CD dell'Ente Parco n. 140/2001 ha validità biennale;

RITENUTO che per favorire la celerità nel rilascio del provvedimento a carico dell'Ente Parco i tempi di cui all'art. 6 Allegato A del DPR 22.07.09 sono ridotti a 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa in ogni sua parte con possibilità di proroga di ulteriori 10 giorni, per una sola volta, per necessità istruttorie;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.09 con la quale si approva il Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;



Parco Nazionale Arcipelago Toscano



VISTO il comma 6 del DPR del 22/07/1996 “Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano” con il quale si indica che “...*fino all’approvazione del piano del Parco.....si applicano.....le misure di salvaguardia riportate nell’allegato A...*”;

RITENUTO pertanto che, in fase di redazione del Regolamento del Parco, possano essere prese in considerazione modalità procedurali differenti per l’esercizio della pesca sportiva nell’area protetta volte alla semplificazione, così come richiesto alle Amministrazioni Statali;

NULLA avendo da obiettare in merito;

VALUTATO opportunamente il parere tecnico-amministrativo del Direttore allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Dopo ampio dibattito con voti unanimi (presenti 7)

DELIBERA

1. Di revocare gli atti: Delibera Commissariale n. 1 del 10/01/2005 e Delibera Commissariale n. 142 del 26/07/2005;
2. Di modificare ed integrare il contenuto al punto 5 della Delibera del CD dell’Ente Parco n. 140 del 13/12/2001 con la dicitura “.... *di consentire l’esercizio dell’attività di pesca sportiva ai residenti abitanti e cioè ai cittadini che risultino iscritti all’anagrafe del Comune di Capraia Isola, del Comune dell’Isola del Giglio (abitanti a Giannutri) ed ai cittadini che risultino iscritti al Comune di Livorno (abitanti a Gorgona), previa autorizzazione di durata quinquennale, da rilasciare anche su richiesta documentata da parte della competente Amministrazione Comunale.....*”;
3. Di dare atto che l’autorizzazione rilasciata ai cittadini di cui ai punti 6, 7 e 10 della Delibera del CD dell’Ente Parco n. 140 del 13/12/2001 ha validità biennale;
4. Di dare atto che la sopravvenuta assenza dei requisiti necessari all’eventuale esercizio dell’attività di pesca sportiva è motivo di revoca dell’atto autorizzativo;
5. Di dare atto che per il rilascio del provvedimento a carico dell’Ente Parco i tempi di cui all’art. 6 Allegato A del DPR 22.07.09 sono ridotti a 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa in ogni sua parte con possibilità di proroga di ulteriori 10 giorni, per una sola volta, per necessità istruttorie;
6. Di dare atto che ai fini dell’applicazione di quanto contenuto nella presente Delibera si applica il DPR n. 642 del 26/10/1972 in materia di imposta di bollo;
7. Di dare atto che sarà valutata la possibilità di redigere eventuali accordi con il Comune di Capraia Isola per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente Delibera;
8. Di dare atto che, in fase di redazione del Regolamento del Parco, potranno essere prese in considerazione modalità procedurali differenti per l’esercizio della pesca sportiva nell’area protetta volte alla semplificazione, così come richiesto alle Amministrazioni Statali;



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



9. Di dare atto che la Direzione dell'Ente effettuerà ogni atto tecnico-amministrativo per l'applicazione di quanto previsto nella presente Delibera;
10. Di trasmettere la presente Deliberazione al Comune di Capraia Isola, al Comune di Livorno e al Comune di Isola del Giglio;
11. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa pubblicazione all'Albo dell'Ente Parco.



Portoferraio, li

Prot. n. _____
c.c.f. _____

DELIBERA N. 140 del Consiglio Direttivo del 13 Dicembre 2001

Oggetto: Regolamentazione della pesca sportiva nelle Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette, così come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

VISTO il D.P.R. del 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

VISTO l'art. 3 "Divieti Generali", comma I, let. n) – Allegato A – del D.P.R. del 22/07/96, riportante indicazioni sul regime della pesca sportiva e professionale nelle acque del territorio del Parco Nazionale;

VISTE le precedenti proprie deliberazioni n. 5/98,17/98, 34/99, 26/00 e 11/01 inerenti disposizioni per la conduzione dell'attività di pesca nelle acque di Capraia e Giannutri;

ATTESO che, con le predette Deliberazioni, è stata regolamentata la materia inerente la pesca sportiva di superficie nelle acque protette del territorio del parco, consentendo la pratica di attività di pesca sportiva, a basso impatto sull'ittiofauna, in particolari zone, ai residenti stagionali sulle isole per almeno 7 giorni consecutivi;

ATTESO che l'attività di pesca oggetto dei suddetti nulla osta è stata espletata con i sistemi previsti dall'art. 3, comma I let. n) - Allegato A – del D.P.R. del 22/07/96; tali sistemi non risultano arrecare danno alle biocenosi marine;

CONSIDERATO che sulle due isole, la cui economia è prettamente turistica, gran parte dei fruitori sono strettamente legati ad attività sportive di pesca, effettuata con sistemi previsti dal D.P.R. 22/07/96, attuando prelievi poco significativi sulle risorse demersali e pelagiche delle isole;

RITENUTO e constatato sulla base delle esperienze pregresse, che l'estensione di una fruizione delle attività di pesca sportiva con i sistemi previsti nel D.P.R. 22/07/96, limitata ed autorizzata dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, a soggetti che soggiornano per almeno 7 giorni sulle isole in argomento, non determina sostanziali nocuenti alla biocenosi marina, portando nel contempo una ulteriore componente sociale alle azioni di sorveglianza sulle attività di pesca di frodo condotta con strumenti di elevato impatto ambientale;

CONSIDERATO che l'Isola di Giannutri è ricompresa nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio e pertanto il requisito di residenzialità, espresso nell'art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – D.P.R. del 22.07.1996, si riferisce solamente a coloro che sono iscritti all'anagrafe del Comune dell'Isola del Giglio ed hanno la residenza abitativa nell'Isola di Giannutri;



Portoferraio, li

Prot. n. _____
c.c.f. _____

VISTO l'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente alla possibilità di comprobare la residenza anagrafica mediante esibizione di documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità;

VISTO il D.M. del 12/01/95 inerente la disciplina della pesca del riccio marino;

RILEVATA comunque la necessità di limitare il prelievo di ricci marini ed in particolare di *Paracentrotus lividus*, in quanto tale prelievo potrebbe incidere pesantemente sulla consistenza delle popolazioni delle Isole sopra menzionate;

VISTE le richieste inoltrate dall'Amministrazione penitenziaria della casa di Reclusione di Gorgona, per effettuare attività di pesca sportiva, da parte di dipendenti dell'Amministrazione in servizio sull'Isola, ivi domiciliati;

VISTE le richieste inoltrate da cittadini residenti anagrafici sull'Isola di Gorgona per effettuare attività di pesca sportiva;

CONSIDERATO che l'Isola di Gorgona è ricompresa nel territorio del Comune di Livorno e pertanto il requisito di residenzialità, espresso nell'art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – D.P.R. del 22.07.1996, si riferisce solamente a coloro che sono iscritti all'anagrafe del Comune di Livorno ed hanno la residenza abitativa nell'Isola di Gorgona;

ATTESO che il patrimonio immobiliare dell'Isola di Gorgona risulta di proprietà demaniale e che quindi sull'Isola non è possibile individuare la categoria "proprietari di abitazioni" così come indicata l'art. 3 comma I let. n) – Allegato A – del D.P.R. del 22/07/96;

RILEVATO che il personale in servizio attivo sull'Isola, per svolgere compiti inerenti la sorveglianza ed incarichi di pubblici servizi, risiede stabilmente su Gorgona, in immobili di proprietà demaniali o affidati al Ministero di Grazia e Giustizia;

CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione del Piano del Parco, è necessario disporre adeguate misure, per la regolamentazione della pesca sportiva presso le Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri ;

RILEVATA comunque la necessità di regolamentare il numero di strumenti di pesca utilizzati durante l'attività di pesca;

VISTO l'art. 140 del D.P.R. 2/10/68 n. 1639 comma I let. d) inerente il numero massimo di 200 ami dei palamiti, calati ad imbarcazione, durante l'esercizio di attività di pesca sportiva;

ATTESO che con precedente Deliberazione n. 26/00 erano state individuate delle aree, ricomprese nelle zone 2 delle acque circostanti le isole di Giannutri e Capraia, denominata *area 2a*, dove consentire la pesca sportiva, previa autorizzazione, ai residenti stagionali;



Portoferraio, li

Prot. n. _____
c.c.f. _____

RAVVISATA, nelle more della predisposizione di un'adeguata zonizzazione di cui al Piano del Parco, in corso di attuazione, la necessità di definire le modalità secondo le quali sia possibile una fruizione differenziata del territorio dell'area protetta;

VISTO il Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell'Ente Parco approvato con Deliberazione n. 37/99 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Direttore non ha espresso il relativo parere tecnico-amministrativo essendo vacante la funzione dal 1° giugno '01;

UDITA la relazione del Presidente;

Dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 7)

DELIBERA

1. Di sostituire con il presente atto la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 11 del 08.02.2001 "Autorizzazioni pesca sportiva";
2. Di consentire, previa autorizzazione dell'Ente Parco, la pesca sportiva ai cittadini che risiedono stagionalmente nelle isole di Capraia o Giannutri per almeno 7 gg. consecutivi, usando strumenti e materiali di cui alla lettera n) comma 1 dell'art. 3 – Allegato A - del D.P.R. del 22.07.1996, limitatamente per mezzo di una sola lenza o un solo bollentino. I residenti stagionali dovranno, inoltre, attenersi a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco;
3. Di dare atto che le eventuali autorizzazioni di cui al precedente punto 2) saranno concesse solamente per le "aree 2a" di cui a Deliberazione n. 26 del 9/03/00;
4. Di consentire ai residenti abitanti, e cioè ai cittadini che risultino iscritti all'anagrafe del Comune di Capraia Isola, del Comune dell'Isola del Giglio (abitanti a Giannutri) ed ai cittadini che risultino iscritti all'anagrafe del Comune di Livorno (abitanti a Gorgona) di esercitare attività di pesca sportiva nelle zone, delle rispettive Isole di residenza, non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all'art. 1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/01, avvalendosi delle attrezzature di cui al citato D.P.R., art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70;
5. Di consentire l'esercizio dell'attività di pesca sportiva ai residenti abitanti, e cioè ai cittadini che risultino iscritti all'anagrafe del Comune di Capraia Isola, del Comune dell'Isola del Giglio (abitanti a Giannutri) ed ai cittadini che risultino iscritti all'anagrafe del Comune di Livorno (abitanti a Gorgona), previa detenzione, sul luogo di pesca, di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità di cui all'art. 35 comma 1 e 2 del D.P.R. n. 445/2000;
6. Di consentire ai cittadini proprietari di abitazioni sulle isole di Capraia e di Giannutri, previa autorizzazione dell'Ente Parco, di esercitare attività di pesca sportiva nelle zone, delle rispettive Isole di residenza, non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all'art. 1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/01, avvalendosi delle attrezzature di cui al citato D.P.R., art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70;



Portoferraio, li

Prot. n. _____
c.c.f. _____

7. Di consentire ai coniugi o ai parenti in linea retta fino al I grado (figli o genitori) o ai parenti in linea collaterale fino al II grado (fratelli), di cittadini proprietari di abitazioni sulle isole di Capraia e di Giannutri o ivi residenti anagrafici, previa autorizzazione dell'Ente Parco, di esercitare attività di pesca sportiva nelle zone, delle rispettive Isole, non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all'art. 1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/01, avvalendosi delle attrezzature di cui al citato D.P.R., art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70;
8. Di consentire l'uso, da parte dei cittadini di cui ai punti 4, 6 e 7, di un solo palamito da 70 ami a persona impegnata in attività di pesca, fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;
9. Di consentire il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) a 5 esemplari al giorno a persona, per i cittadini di cui ai punti 4 e 6; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
10. Di consentire, previa autorizzazione dell'Ente Parco, la pesca sportiva nelle zone, dell'Isola di Gorgona, non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all'art. 1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/01, ai cittadini in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere personale dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria di Gorgona o personale incaricato di pubblico servizio sull'Isola di Gorgona;
 - b) essere concessionario di un immobile demaniale dell'Isola di Gorgona;
 - c) essere coniuge o parente in linea retta fino al I grado (figli o genitori) o parente in linea collaterale fino al II grado (fratelli) di cittadini residenti anagrafici a Gorgona o dei cittadini in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) o b);
11. Gli strumenti da pesca consentiti per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) sono quelli di cui alla lettera n) comma 1 dell'art. 3 – Allegato A - del D.P.R. del 22.07.1996, e nella specie una lenza o un bolentino o un palamito a persona con numero di ami non superiore a 70, fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;
12. Di dare atto che le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno punite con l'irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge del 24 Novembre 1981 n. 689, nell'art. 30 della Legge n. 394/91 e nel Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell'Ente Parco;
13. Che le disposizioni contenute al precedente punto 5) non precludono l'irrogazione di eventuali sanzioni penali, così come disposto dall'art. 30 della legge n. 394/91;
14. Di introitare le sanzioni amministrative pecuniarie sul c/c Postale n. 11984523 "Sanzioni Amministrative";
15. Di considerare valida la presente Deliberazione fino alla data dell'entrata in vigore del Piano e Regolamento del Parco;
16. Di apportare le eventuali e necessarie modifiche alla presente Deliberazione qualora si ritenessero necessarie;
17. Di dare mandato alla Direzione di eseguire ogni atto tecnico – amministrativo inerente a quanto disposto dalla presente deliberazione;
18. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente, alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana, alla Provincia di Livorno, al Comune di Livorno, al Comune di Grosseto, Comune di Capraia Isola, Comune di Giglio Isola, Amministrazione Penitenziaria di Gorgona ed alle Forze di Polizia competenti sul territorio interessato.